



Gestione del Rischio Clinico e Miglioramento della Qualità

Gestione del Rischio Clinico e Miglioramento della Qualità



Validità del corso dal

01/10/2021 al 31/12/2022

DURATA: 10 ore

Provider accreditato **YES Learning**

MODALITÀ: e-learning

CERTIFICAZIONI

Attestato ECM scaricabile direttamente al termine del corso, previo superamento del test, almeno il 75% della performance. Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e ricevere i crediti ECM.

OBIETTIVO GENERALE (ECM)

Linee guida – protocolli – procedure

OBIETTIVI SPECIFICI

Il corso si pone l'obiettivo di diffondere tra i professionisti sanitari la cultura della sicurezza offrendo spunti di riflessione e competenze utili ad un migliore coinvolgimento e ad una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel ridurre gli errori e garantire al paziente cure più appropriate e sicure.

ACQUISIZIONE COMPETENZE

Nozioni di cultura del rischio clinico, maggiore consapevolezza del proprio ruolo e incremento della sicurezza ed appropriatezza delle cure.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il corso è composto da video-lezioni integrate da “pillole” video introduttive e da materiali didattici di approfondimento e prevede il superamento di un test di verifica finale.

DESTINATARI

Tutte le professioni sanitarie.

PROGRAMMA

La relazione di dialettica e il confronto fra la ratio che ha ispirato la recente riforma in materia di responsabilità sanitaria e la sua “interpretazione/applicazione” fornita dalla giurisprudenza s’interrogano sulla reale portata applicativa della normativa. Sul versante penalistico, di particolare interesse sono l’aspetto della depenalizzazione della colpa lieve e il diverso ruolo che il legislatore ha voluto attribuire alle linee guida, con ricadute significative su un possibile passaggio del nesso psicologico dalla colpa generica a quella specifica. Le risposte offerte dalla giurisprudenza consentono poi un approfondimento ancora più articolato. Quanto introdotto dalla nuova normativa sul piano civilistico è oggetto di dibattito e confusione, con risposte giurisprudenziali piuttosto ondivaghe, soprattutto a livello di Corti di merito. La ratio ispiratrice della norma, parafrasando quanto sostenuto dallo stesso legislatore nella relazione introduttiva, è stata quella d’intervenire nel variegato panorama del nostro servizio sanitario al fine di promuovere “un più alto livello di tutela della salute”. In realtà, come più volte emerso negli stessi lavori preparatori della norma, la reale esigenza fin dall’inizio sembra essere stata quella di intervenire sui costi, operando scelte non sempre condivisibili fra il necessario abbattimento delle spese e, la pur sempre prioritaria, tutela della salute del cittadino. Tale esigenza è stata dettata dalla posizione “esagerata” della magistratura a favore di una tutela della posizione del paziente soprattutto in sede civile, con una tendenza troppo benevola verso il suo ristoro, con importanti ricadute a livello di diffusione della medicina difensiva. L’ulteriore passaggio da affrontare, infine, è quanto il legislatore sia riuscito nel suo intento con principi innovativi conformi al nostro impianto costituzionale e rispettosi della persona-paziente o quanto invece abbia derogato a tali vincoli. La riforma in civile ha voluto incidere solo sul quantum debeatur o anche sul quantum debeatur? La riforma è il “parto del topolino” o un’occasione mal costruita e, quindi, sprecata?